

(N. 1874-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica
nella seduta del 18 ottobre 1951*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2264)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1953

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I.

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E TIPICHE DEI FORMAGGI

Art. 1.

L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

Le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta e tutelata, nonché i metodi e sistemi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi saranno accertati con decreto del Presidente della Repubblica emesso su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Comitato nazionale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni di origine di formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, leali e costanti, nelle zone per ciascuno di essi indicate:

Grana. — Prodotto nelle provincie di Alesandria, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

Parmigiano-Reggiano. — Prodotto nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova in destra Po, Bologna in sinistra Reno.

Gorgonzola. — Prodotto nelle provincie di Milano, Novara, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cremona.

Pecorino Romano. — Prodotto nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari, Grosseto, Campobasso e Foggia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E TIPICHE DEI FORMAGGI

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge come « denominazioni di origine », le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Sono riconosciute come « denominazioni tipiche » quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione.

Fiore Sardo. — Prodotto nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Asiago. — Prodotto nella provincia di Vicenza.

Fontina d'Aosta. — Prodotto nella provincia di Aosta.

Montasio. — Prodotto nelle provincie di Udine, Belluno, Gorizia, Treviso.

Provoleone. — Prodotto nelle provincie di Cuneo, Torino, Pavia, Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Piacenza, Italia meridionale-continentale.

Art. 3.

Sono riconosciute, agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni tipiche di formaggi prodotti nel territorio nazionale osservando usi tradizionali leali e costanti:

Fontina;
Taleggio;
Cacio cavallo,
Mozzarella;
Provole;
Scamorze.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica emesso nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato previsto nel successivo articolo 5, potranno essere riconosciute e assoggettate alle norme della legge stessa le denominazioni di origine o tipiche di altri formaggi che per le loro caratteristiche di qualità derivate da usi locali e costanti si sono accreditati sul mercato e la cui denominazione costituisca la causa principale della notorietà del formaggio.

Soppresso.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonchè le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.

Nel decreto verrà fissata la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonchè le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni 5 anni, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo.

CAPO II.

DEL COMITATO NAZIONALE E DEI
CONSORZI VOLONTARI PER LA TU-
TELA DELLE DENOMINAZIONI DI
ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI

Art. 5.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un funzionario nominato dal Ministro dell'industria e del commercio, di un funzionario nominato dal Ministro del commercio con l'estero, di sei esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite, per due di essi, le organizzazioni cooperative di produzione e, per gli altri quattro, le altre organizzazioni interessate.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Spetta al Comitato nazionale di:

a) redigere e sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il regolamento di produzione di ciascuno dei formaggi considerati nella presente legge, nonché le eventuali successive modificazioni;

b) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;

c) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni

CAPO II.

DEL COMITATO NAZIONALE E DEI
CONSORZI VOLONTARI PER LA TU-
TELA DELLE DENOMINAZIONI DI
ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI

Art. 4.

Identico.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un funzionario nominato dal Ministro dell'industria e commercio e di un funzionario nominato dal Ministro del commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.

Identico.

Art. 5.

Spetta al Comitato nazionale di:

a) esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 3;

b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge;

c) *identico*;

d) *identico*;

in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;

d) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti Autorità venga ad esso affidato nel campo delle sue attività istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge.

Art. 7.

Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopralluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterrà opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro, e previo il parere del Comitato previsto dall'articolo 4, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

Art. 9.

L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purchè esso:

1° comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli, o associati, che da oltre

e) *identico*.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentati al Ministro della agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro, e previo il parere del Comitato previsto dall'articolo 5, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

Art. 8.

Identico.

1° comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre

cinque anni abbiano raggiunto sul mercato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2° sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3° garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.

CAPO III.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE

Art. 10.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto abuso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2° *identico.*

3° *identico;*

Identico;

Identico.

CAPO III.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE

Art. 9.

Identico.

Art. 11.

Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente o con termini rettificativi, come « tipo », « uso », « gusto », o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 12.

Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 13.

Le pene comminate nella presente legge si applicano, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art. 14.

In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

Art. 15.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

CAPO IV.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, u proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino a che le caratteristiche e i metodi di lavorazione dei formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute non siano state determinate, a termini del capoverso dell'articolo 1, sono consentiti la produzione e il commercio dei formaggi indicati agli articoli 2 e 3 della presente legge con le caratteristiche in uso anteriormente alla pubblicazione di essa.

La vendita di tali formaggi è consentita fino a tre mesi dalla data di pubblicazione dei decreti ministeriali di cui al capoverso dell'articolo 1.

CAPO IV.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE

Art. 15.

Identivo.

Soppresso.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.